

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 18 /2020

Oggetto: Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea;

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", in cui, all'art. 1, punto 1), è stata stabilita la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' allegato 1 allo stesso D.P.C.M., sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché con accesso consentito alle sole predette attività;
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 14 marzo 2020, prot. N. 15350/117 (2)/Uff.
 III Prot. Civ. Roma, con cui è stato chiarito che il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati. In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad

esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari;

- la Circolare 27 marzo 2020 del Ministero dell'Interno prot. N 15350/117 (2) Uff III Prot.
 Civ., con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto al medesimo DPCM 11 marzo 2020, allegato 1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'epidemia da COVID-19.";
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, all'art. 3, stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza;

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 02.2020 il Presidente della Regione Liguria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCPC n. 630/2020;

CONSIDERATO che, ai fini del contenimento del contagio da Covid19 risulta fondamentale ridurre il più possibile gli assembramenti;

PRESO ATTO che spesso di domenica e negli altri giorni festivi presso le medie e grandi strutture di vendita relative a generi alimentari si sono verificate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di rifornimento di generi alimentari;

PRESO ATTO delle problematiche relative all'attività lavorativa svolta dal personale degli esercizi commerciali, sottoposto in questo periodo a difficoltà correlate al carico di lavoro e alle particolari condizioni in cui viene effettuato;

RITENUTO che sia necessario contemperare l'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l'esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;

ORDINA

Che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure:

-l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali soprariportati nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020 è fissato entro le ore 15,00.

SI RAMMENTA

che per le violazioni previste dalla normativa come novellate dal decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, l'art. 4 comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2020.

Qualora si verifichino mutamenti sostanziali della situazione emergenziale in atto, si valuterà l'opportunità di intervenire in merito alla materia di cui trattasi.

MANDA

ဗြဲးစုံyanni Toti

Alle Associazioni di categoria rappresentative del commercio

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova li, 6 aprile 2020